Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 21 maggio 1934 - Anno XII** — **Numero 119**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha oggi ricevuto in udienza solenne, rispettivamente alle ore 10,30 ed 11, con l'intervento di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e delle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato, gli Uffici di Presidenza e le speciali Commissioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati per la presentazione dei singoli indirizzi di risposta al discorso della Corona.

Roma, lì 16 maggio 1934 - Anno XII

(6569)

Sua Maestà il Re ha oggi ricevuto in udienza solenne S. E. il Senatore Georges Theunis, Ambasciatore straordinario, Capo della Missione Belga incaricata di notificare all'Augusto Sovrano l'avvento al Trono di Sua Maestà Leopoldo III Re dei Belgi.

Roma, lì 17 maggio 1934 - Anno XII

(6570)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 772.
Inscrizione di rendita pubblica a favore di Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n. 3070;
Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 695;
Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 28;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta agli Enti morali ecclesiastici appresso indicati in corrispettivo dei beni immobili appresi dal Demanio agli effetti della conversione e quelle relative a ricostituzione di doti di Enti morali riconosciuti insopprimibili approvate dal Comitato costituito con il decreto interministeriale 16 febbraio 1933, n. 5517, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo registro n. 4, foglio n. 157;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili ai sottoindicati Enti ecclesiastici, sono accertate nelle somme seguenti:

1. Alla Fabbriceria parrocchiale della Chiesa di S. Maria in Sirmione (Brescia) . . . . L. 938 —
2. Alla Compagnia del Rosario in Floriano (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Campli . . . . » 324,13
3. Alla Cappella del SS. Sacramento in Biscari (Ragusa) amministrata da quella Congregazione di carità. . . . . » 94,18
4. Alle Cappelle del SS. Sacramento e Rosario in Civitacastellana (Viterbo) . . . . . » 591,50
5. Alla Cappella del Sacramento e Rosario in Faieto di Cortino (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Cortino . . . » 88,97
6. Alle Cappelle riunite amministrate dalla Congregazione di carità di Tora e Piccilli (Napoli). . . . . » 177,41
7. Alla Cappella del III Ordine in Tossiccia (Teramo) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 327,07
8. Alla Fabbriceria o Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa di S. Sisto, frazione di S. Vincenzo la Costa (Cosenza) . . . . . . » 129,50
9. Alla Cappella della Madonna degli Angeli in Mascioni di Campotosto (Aquila) amministrata dalla Congregazione di carità di Campotosto . . . . » 3,95
10. Alla Cappella del Beato Andrea in Mascioni di Campotosto (Aquila) amministrata dalla Congregazione di carità di Campotosto . . . » 2,19

11. Cappella del Corpo di Cristo in Gioi (Salerno) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . L. 6,54
12. Alla Cappella del Rosario in Mottafollone (Cosenza) . . . . » 2,97
13. Alla Cappella del Sacramento in Roccacerro (Aquila) . . . . » 21,70
14. Alle Cappelle del Sacramento, Rosario e S. Antonio in Poggio Umbricchio di Crognaleto (Teramo) amministrate dalla Congregazione di carità di Crognaleto . . . . » 43,03
15. Al Luogo Pio del SS. Sacramento in Cervicati (Cosenza) amministrato da quella Congregazione di carità . . . . » 27,79
16. Alla Cappella di S. Rocco in Bocchigliero (Cosenza) . . . . » 12,25
17. Alla Chiesa di S. Caterina in Orciano (Pesaro) . . . . » 10,50
18. Alla Fabbriceria parrocchiale in Celana di Caprino Bergamasco (Bergamo) . . . . . » 48,70
19. Alla Cappella del SS. Sacramento in Villa Lame (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Cortino . . . . . . » 2,30
20. Alle Cappelle del Rosario e del Sacramento in Brocco (Frosinone), amministrate da quella Congregazione di carità . . . . . . » 13,65
21. Alla Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Vizzini (Catania) . . . . » 721,35

Art. 2.

Dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi assegnata.

Art. 3.

Per le rate di rendita maturate a tutto il 31 dicembre 1933, sono assegnate agli Enti medesimi le seguenti somme:

1. Alla Chiesa parrocchiale di S. Maria in Sirmione (Brescia) . . . . L. 10.125,18
2. Alla Compagnia del Rosario in Floriano amministrata dalla Congregazione di carità di Campli (Teramo) . . . . » 19.727,52
3. Alla Cappella del SS. Sacramento in Biscari (Ragusa) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 4.183,23
4. Alla Cappella del SS. Sacramento e del Rosario in Civitacastellana (Viterbo) . . » 8.644,11
5. Alla Cappella del Sacramento e Rosario in Faieto di Cortino (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Cortino . . . . » 6.245,12
6. Alle Cappelle riunite amministrate dalla Congregazione di carità di Tora e Piccilli (Napoli) . . . . » 6.554,35
7. Alla Cappella del III Ordine di Tossiccia (Teramo) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 19.067,82
8. Alla Fabbriceria o Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa di S. Sisto, frazione di S. Vincenzo la Costa (Cosenza) » 2.489,64
9. Alla Cappella della Madonna degli Angeli in Mascioni di Campotosto (Aquila) amministrata dalla Congregazione di carità di Campotosto . . . . » 88,54
10. Alla Cappella del Beato Andrea in Mascioni di Campotosto (Aquila) amministrata dalla Congregazione di carità di Campotosto . . . . L. 42,58
11. Alla Cappella del SS. Corpo di Cristo in Gioi (Salerno) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 219,16
12. Alla Cappella del Rosario in Mottafollone (Cosenza) . . . . » 104,98
13. Alla Cappella del Sacramento in Roccacerro (Aquila) . . . . » 425,98
14. Alle Cappelle del Sacramento, Rosario e S. Antonio in Poggio Umbricchio di Crognaleto (Teramo) amministrate dalla Congregazione di carità di Crognaleto . . . . » 2.554,08
15. Al Luogo Pio del SS. Sacramento in Cervicati (Cosenza) amministrato da quella Congregazione di carità . . . . » 906,71
16. Alla Cappella di S. Rocco in Bocchigliero (Cosenza) . . . . » 339,06
17. Alla Chiesa di S. Caterina in Orciano (Pesaro) . . . . » 152,77
18. Alla Fabbriceria parrocchiale in Celana di Caprino Bergamasco (Bergamo) . . » 3.701,96
19. Alla Cappella del Sacramento in Villa Lame (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Cortino . . . . . . » 127,52
20. Alle Cappelle del Rosario e del Sacramento in Brocco (Frosinone) amministrate da quella Congregazione di carità . . . . . » 335,35
21. All'Opera parrocchiale di S. Vittore in Gallinella di Salsomaggiore, è assegnata, a titolo di arretrati di rendita ai sensi degli articoli 3 e 4 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 695, la somma di . . . . » 6.057,33
22. È assegnata alla Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Vizzini (Catania) con quietanza del delegato straordinario per per l'amministrazione della Chiesa stessa, barone Gaudioso dott. Andrea fu Francesco, la somma di L. 238.167,65 di cui L. 194.614,60 a titolo di ricostituzione di patrimonio in virtù della sentenza della Corte di appello di Messina, in grado di rinvio, 27 aprile-7 maggio 1903 e L. 43.553,05 per rate arretrate della rendita consolidato 3,50 % di annue L. 721,35 assegnata per i beni appresi dal Demanio agli effetti della conversione . . . . » 238.167,65

Art. 4.

Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal capitolo 378 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 773.
Disposizioni complementari al R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni complementari a quelle contenute nel R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della produzione e del commercio del vermut;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 novembre 1933, numero 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, riguardante la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, potranno essere estese, in tutto od in parte, mediante decreto Reale, alla disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino.

Art. 2.

È ammessa la tolleranza di non oltre 0,2 per cento nei limiti minimi di contenuto in alcool, prescritti, per i vermut, dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224. Tale tolleranza non è applicabile negli accertamenti sui vermut che si trovano negli stabilimenti dei produttori o nei depositi, comunque situati, dei produttori stessi.

Art. 3.

Ferma restando, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, la data di entrata in vigore del decreto stesso, è consentita, fino al 30 giugno 1934, la vendita delle partite di vermut non rispondenti alle prescrizioni del decreto stesso, le quali risultino giunte ai rivenditori anteriormente al 22 aprile 1934.

Art. 4.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, si trovino ad esercitare la produzione del vermut a scopo di vendita ed abbiano presentato o presentino, entro il 30 aprile 1934, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la domanda per la concessione della licenza di cui all'art. 3 del decreto stesso, possono continuare tale produzione, sotto l'osservanza delle altre disposizioni del decreto, fino alla comunicazione dell'esito della domanda.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO
DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1934, n. 774.
Trasformazione dell'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale in « Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1764, che riconosce come ente morale l'« Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale » e ne approva lo statuto organico;
Vista la domanda del commissario governativo presso l'Ente suddetto, con la quale si chiede l'approvazione di un nuovo testo di statuto, in luogo di quello in vigore;
Riconosciuta la opportunità di rivedere lo statuto suddetto per adeguarlo alle esigenze dell'ordinamento corporativo dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di « Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza ».

Art. 2.

L'attuale statuto viene sostituito da quello annesso al presente decreto, composto di ventisei articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 47. — MANCINI.

Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale.

Deliberazione commissariale del 15 giugno 1933-XI.

Il prof. Oddone Fantini

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1764, con il quale viene eretto in ente morale l'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale e ne viene approvato lo statuto organico;

Visto l'art. 26 di detto statuto;

Visto il decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 maggio 1933-XI che lo nomina commissario governativo dell'Istituto stesso e gli attribuisce i poteri del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

Considerata la necessità di adattare lo statuto dell'Istituto alle esigenze che si sono venute manifestando nella vita economica e sociale dello Stato corporativo ed alla attività culturale che l'Istituto effettivamente svolge nel campo della politica, dell'economia e del diritto specialmente per ciò che riguarda la produzione, il lavoro, la previdenza e l'assistenza;

Delibera di proporre al Ministero delle corporazioni:

1° che all'Istituto venga data la denominazione di « Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza » come quella che più risponde alla attività culturale che esso svolge da 5 anni;

2° che lo statuto organico sia modificato secondo lo schema seguente:

PROGETTO DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI CORPORATIVI, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA.

Costituzione - Sede e scopo dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale fondato nel 1921 ed eretto in ente morale con R. decreto 4 settembre 1925, numero 1764, prende il nome di « Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza ».

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

L'Istituto ha per iscopo la preparazione ed il perfezionamento teorico-tecnico, nel campo dell'applicazione delle leggi sociali e del lavoro, ed in particolare:

a) tenere al corrente i dirigenti di aziende secondo i sistemi e gli studi moderni e i criteri dell'economia corporativa;

b) preparare e perfezionare i giovani nell'applicazione delle leggi sul lavoro, sulle assicurazioni sociali e private e sull'assistenza sociale;

c) tenere corsi speciali di previdenza e assistenza sociali per funzionari e insegnanti;

d) far conoscere a italiani e stranieri la nostra legislazione sociale e del lavoro.

A tal fine presso l'Istituto hanno luogo annualmente insegnamenti a carattere generale e speciale su materie di politica, economia e diritto riguardanti la produzione, il lavoro, la previdenza e l'assistenza.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di un anno alla fine del quale hanno luogo due sessioni di esami (una in giugno e l'altra in ottobre-novembre) e normalmente sono distinti mediante gruppi di materie in: corso di previdenza sociale e assicurazioni libere; corso di assistenza sociale; corso di organizzazione scientifica del lavoro e della produzione; corso di cultura corporativa.

Ammissione degli allievi.

Art. 4.

Come titolo minimo, per l'ammissione degli allievi ai vari corsi è richiesto il diploma di Scuola media superiore; eccezione potrà essere fatta per quei dirigenti di aziende e di sindacati che coprono uffici importanti e per i quali l'ammissione verrà giudicata di volta in volta.

Diploma.

Art. 5.

Agli allievi che abbiano superato gli esami, verrà rilasciato un diploma attestante il buon esito degli esami stessi.

Patrimonio ed entrate.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai mobili ed impianti di detto Istituto, dagli avanzi di esercizio e da eventuali lasciti e donazioni.

Art. 7.

Le entrate con cui l'Istituto provvede alle spese di esercizio sono costituite:

a) da eventuali rendite patrimoniali;

b) dai contributi dei Ministeri delle corporazioni e dell'educazione nazionale, degli Istituti di assicurazione sociali e libere, delle Confederazioni sindacali, dell'E.N.F. della cooperazione e di altri Enti pubblici o privati;

c) dalle tasse scolastiche.

Governo dell'Istituto.

Art. 8.

Il governo dell'Istituto è esercitato dal Consiglio d'amministrazione e dal direttore.

Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; esso si compone come segue:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e dell'educazione nazionale, un rappresentante del P.N.F.;

b) un rappresentante dell'Istituto di previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, due per le Confederazioni dei datori di lavoro e due rappresentanti per i prestatori di lavoro, un rappresentante della Confederazione professionisti e artisti, uno in rappresentanza di tutti gli altri Enti;

c) il direttore.

Art. 10.

I membri sono nominati dal Ministero delle corporazioni su designazione degli uffici o enti interessati.

Art. 11.

Il presidente che verrà nominato dal Ministro per le corporazioni, ha la legale rappresentanza dell'Istituto in rapporto alle attribuzioni affidategli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

In caso di sua assenza o di impedimento ne assume le veci il direttore che è di diritto il vice-presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si aduna dietro avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Art. 15.

Per la validità delle adunanze del Consiglio e del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri.

Art. 16.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 17.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° promuovere le eventuali modifiche allo statuto organico;

2° deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;

3° deliberare sulla misura di eventuali tasse di iscrizione e di frequenza;

4° esaminare le proposte del direttore circa i programmi, la scelta e il trattamento degli insegnanti e l'ammissione degli allievi.

Art. 18.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è di diritto il segretario dell'Istituto.

Direttore.

Art. 19.

Spetta al direttore rappresentare l'Istituto e il Corpo accademico di fronte alle autorità ed ai privati: dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenere la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto, fissare i programmi e nominare gli insegnanti secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, nominare e presiedere le Commissioni esaminatrici, dare pareri su tutte le questoni sulle quali lo interpelli il Ministero delle corporazioni, rilasciare i diplomi.

Art. 20.

Il direttore è coadiuvato per la fissazione dei programmi e la disciplina degli insegnamenti e degli studi dal Consiglio dei professori e da un Consiglio accademico composto di un insegnante per ciascun corso scelto all'inizio di ogni anno accademico, quale collaboratore diretto per la vigilanza sul corso stesso.

Comitato di revisione.

Art. 21.

Il Ministro per le corporazioni nominerà ogni due anni un Comitato di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Bilancio.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Copia del bilancio preventivo e consuntivo viene trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Istituto debbono essere prese col voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento dell'Istituto, il Consiglio determina a quale scopo e come debbono essere devolute le attività residue.

Art. 26.

Il personale in servizio presso l'Istituto superiore delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale passa alle dipendenze dell'Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza.

Il Commissario governativo:
ODDONE FANTINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado con sede in Aquila per l'anno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 20 dicembre 1933 e 23 gennaio 1934-XII, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 15, 20, 24 novembre; 2 e 8 dicembre 1933-XII, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e Campobasso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui all'art. 5, comma 1, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1934-XII dai signori:

Cav. uff. Galderisi Bernardino, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;

Cav. uff. Motta Cataldo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;

Comm. Prezioso Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario, e cav. uff. Nicoli Tullio, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Vacca ing. Francesco, arbitro ordinario, ed ing. Bonanni Giuseppe Caione, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila;

Ing. Battaglini Nicola, arbitro ordinario, e ing. De Cesare Angelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Ing. cav. Ulpiani Pietro, arbitro ordinario, ed ing. Marini Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Cav. ing. De Vico Antonio, arbitro ordinario, e cav. ingegnere Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ing. Farrace Francesco, arbitro ordinario, ed ing. Pappalardi Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 5 lavori pubblici, foglio n. 237.

(6571)

REGIO DECRETO 16 aprile 1934.
Costituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 329 e 426 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le designazioni fatte dalle singole Amministrazioni interessate, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e dal Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per la finanza locale è costituita come segue:

Presidente: il Ministro per l'interno o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Vicepresidente: S. E. Romano prof. dott. cav. di gr. croce Santi, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

il gr. uff. avv. prof. Giuseppe Noto Sardegna, preside della provincia di Palermo;

il nob. dei conti cav. Paolo Venerosi Pesciolini, podestà del comune di Firenze;

il cav. di gr. croce dott. Aristide Carapelle, consigliere di Stato;

il gr. uff. nob. dott. Mario Cosatti, consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

il direttore generale dei Servizi per la finanza locale presso il Ministero delle finanze;

il ragioniere generale dello Stato;

il direttore capo della Divisione Comuni presso il Ministero dell'interno;

l'on. avv. Adelchi Serena, vicesegretario del Partito Nazionale Fascista, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

l'on. Mario Racheli, componente del Consiglio nazionale delle corporazioni;

l'on. Mario Muzzarini, componente del Consiglio nazionale delle corporazioni;

il comm. dott. Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette, esperto in materia di finanza locale;

il comm. rag. Luigi Calletti, ragioniere capo al Ministero dell'interno, esperto in materia di finanza locale.

Segretari:

Pezzella cav. rag. Giovanni, primo ragioniere al Ministero dell'interno;

Pasquale cav. dott. Pompilio, primo segretario al Ministero delle finanze.

Art. 2.

La Commissione predetta entrerà in funzione a decorrere dal 19 aprile 1934.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Interno, foglio n. 351.

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1934.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Gdynia (Varsavia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Gdynia alle dipendenze della Regia ambasciata in Varsavia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(6562)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1934.
Nomina del sig. Carnelli Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Guido Besana, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Carnelli Mario;
Visto il relativo atto di procura;
Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carnelli Mario è nominato rappresentante del signor Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1934.
Nomina del sig. Gelpi Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Antonio Gelpi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gelpi Antonio è nominato rappresentante del signor Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1934.
Nomina del sig. Milla Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Edoardo Milla, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Milla Mario;
Visto il relativo atto di procura;
Visti gli altri documenti prodotti, nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Milla Mario è nominato rappresentante del signor Edoardo Milla, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6561)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-71-I R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Novachig fu Antonio ved. Franz, nata a Ronchi dei Legionari l'11 novembre 1856 e residente a Ronchi dei Legionari, sono restituiti nella forma italiana di « Novati » e « Franzi ».

Il cognome « Franzi » viene esteso anche ai seguenti suoi famigliari:
1. Elisa fu Domenico, nata il 19 aprile 1888, figlia;
2. Giuseppe fu Domenico, nata il 15 giugno 1893, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1512)

N. 11419-66 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Frandolig fu Giuseppe, nato a Doberdò il 9 marzo 1886 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Franti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Frandolig nata Gergolet di Michele, moglie;
2. Giuseppe di Rodolfo, nato il 18 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1507)

N. 11419-74.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ghermez fu Antonio, nato a Ronchi dei Legionari il 9 febbraio 1902 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Ghermi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania Ghermez nata Moreu di Pietro, nata il 1° marzo 1906, moglie;
2. Franco Umberto di Giovanni, nato il 3 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1515)

N. 11419-72 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Franz fu Domenico, nato a Ronchi dei Legionari il 27 marzo 1883 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Franzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisa Franz nata Visintin fu Giacomo, nata il 20 febbraio 1887, moglie;
2. Lucilla di Luigi, nata l'8 settembre 1908, figlia;
3. Angela di Luigi, nata il 24 gennaio 1912, figlia;
4. Aldo di Luigi, nato il 9 ottobre 1915, figlio;
5. Silvina di Luigi, nata il 6 gennaio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: PORRO.

(1513)

N. 11419-73 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Fratnik fu Mattia, nato a Merna il 15 novembre 1882 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Fratti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1514)

N. 11419-75 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso

a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ghermez fu Antonio, nato a Ronchi dei Legionari l'8 agosto 1900 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Ghermi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ghermez nata Maniassi di Erminia, nata il 7 novembre 1900, moglie;
2. Renato di Giuseppe, nato il 30 aprile 1927, figlio;
3. Loreta di Giuseppe, nata il 25 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1516)

N. 11419-76 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Santa Deiuri di Antonio vedova Ghermez, nata a Ronchi dei Legionari il 29 novembre 1879 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Ghermi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fausto fu Antonio, nato il 29 luglio 1907, figlio;
2. Nives fu Antonio, nato il 25 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1517)

N. 11419-77 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gorghig fu Giovanni, nato a Vertoiba il 10 luglio 1867 e residente a Ronchi dei Legionari è restituito nella forma italiana di « Gorghi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Agata Gorghig nata Girardi fu Giuseppe, nata il 5 febbraio 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1518)

N. 11419-78 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fioravanti Gorghig di Giovanni, nato a Ronchi dei Legionari il 7 giugno 1897 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Gorghi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ester Gorghig nata Colautti di Demenico Luigi, nata il 20 ottobre 1906, moglie;
2. Nelida di Fioravanti, nata il 27 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1519)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 16 maggio 1934-XII, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e le corporazioni, ed il Ministro Segretario di Stato per le

finanze hanno presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137.

(6576)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 16 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva l'atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino.

(6577)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 16 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, relativo alla concessione di un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

(6578)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 16 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

(6579)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 16 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, relativo alla concessione di un sussidio straordinario per l'anno 1934 per l'esercizio della navigazione sul Lago Maggiore.

(6580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale 5 maggio 1934 che approva il nuovo testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notari e alle loro famiglie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1934, n. 109, nell'art. 8, rigo 3°, deve leggersi « aumentata » anzichè « aumentati »; nell'art. 10, rigo 3°, dopo la parola « esercizio » deve leggersi ancora « oltre il nono »; nell'art. 12, rigo 3°, deve leggersi « come » invece di « cose »; nella 1ª colonna della tabella annessa (pag. 2317) sotto il numero 34 deve leggersi « 35 » invece di « 25 ».

N.B. — *La presente rettifica annulla e sostituisce quella pubblicata a pag.* 2436 *della* Gazzetta Ufficiale *in data* 18 *maggio* 1934-XII, n. 117.

(6553)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della « Compagnia italo-brasileira del Seguros Geraes » di San Paulo (Brasile).

Il rappresentante in Italia della « Compagnia italo-brasileira del Seguros Geraes », con sede in San Paulo (Brasile), ha chiesto lo svincolo totale della cauzione asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

S'invita chiunque abbia ragione ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia pure in forma legale, al rappresentante della predetta Compagnia sig. Giuseppe Raynaud, corso Italia, n. 8, Milano.

(6566)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 112.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	59.90
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.795
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.735
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.075
Olanda (Fiorino)	8.12
Polonia (Zloty)	223.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.50
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.425
Id. 3,50 % (1902)	81.75
Id. 3 % lordo	62.50
Prestito Redimibile 3,50 %	82.775
Buoni novennali Scadenza 1934	100.875
Id. id. id. 1940	106.125
Id. id. id. 1941	106.45
Id. id. id 1943	100.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	186821	Fucito Antonino fu Saverio domic. a Positano (Salerno) . . L.	500 —
3,50 %	441967	Prebenda Canonicale, sotto il titolo di S. Cristoforo, eretta nella chiesa cattedrale di Comacchio (Ferrara) . . . . . . »	185,50
Cons. 5 %	303481	Pagliuso Giovanni-Antonio fu Giuseppe-Andrea, domic. a » S. Arcangelo Trimonte (Avellino) - ipotecata . . . . »	745 —
»	535985	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	1.300 —
Cons. 5 % Littorio	54733	Manenti Giacomina fu Giovanni, ved. di Fratoni Antonio, domic. a Spoleto (Perugia) - ipotecata . . . . »	10 —
Cons. 5 %	480237 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura di Giuseppe Marenco Suant, detto Josè, di Leone, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Marenco Suant Giuseppe, detto Josè, di Leone, domic. a Torino.	16.350 —
»	511440 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Montanile Filomena di Aniello, minore, emancipata sotto la curatela del marito Picciocchi Stefano di Antonio, domic. ad Avella (Avellino) . . . . » per l'usufrutto: Montanile Aniello fu Gioacchino, domic. ad Avella.	55 —
3,50 %	364580 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossi Giambattista, Giulietta e Giuseppe fu Giorgio in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Magnano Carolina fu Giuseppe, ved. di Rossi Giorgio, domic. a Pra (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Magnano Carolina fu Giuseppe, ved. di Rossi Giorgio, domic. a Pra (Genova).	70 —
Cons. 5 %	270934	Patronato Scolastico di Valperga (Torino) . . . . . »	5 —
»	396486	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
»	423891	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	449870	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
»	497071	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	511035	Patronato Scolastico e Opera Nazionale Balilla di Valperga (Aosta) . . . . »	50 —
»	407521 Solo certificato di usufrutto.	per l'usufrutto: Rosso Luigia di Giacomo, ved. di Scala Enrico » per la proprietà: Manicomio S. Giacomo di Alessandria.	500 —
»	262485 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Arrè Giovannina di Paolo, ved. di Spinelli Vitantonio e moglie in seconde nozze di Capone Francesco, domic. a Turi . . . . » per la proprietà: Spinelli Filomena fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Giannatelli Rosa fu Francesco, ved. di Spinelli Francesco, domic. a Turi (Bari).	185 —
Prest. Nazionale 5 %	24351	Gaspardis Enrico fu Cirillo, domic. a Udine - vincolata . . . »	40 —
3,50 %	724256	Beneficio Parrocchiale di Santa Margherita di Prugno in Casola Valsenio (Ravenna) . . . . »	3,50
»	261586	Conte Giovanni fu Francesco, domic. a Valstagna (Vicenza) - ipotecata . . . . »	7 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	97318	Gilardi Giovanni fu Benigno, domic. a Sondrio	L.	65 —
3,50 %	179769	Battaglia Elisabetta di Rosario, ved. di Cuccia Nicolò, domic. a Mezzojuso (Palermo) - ipotecata	»	14 —
»	741029	Campis Adelina fu Antonio, ved. di Celentano Francesco, domiciliata a Napoli	»	168 —
Prest. Nazionale 5 %	9516	Maceratini Getulio fu Domenico, domic. a Recanati (Macerata) - ipotecata	»	25 —
Cons. 5 %	97013 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pompei Ersilia, Luigi, Giulio e Iole fu Bixio, minori sotto la p. p. della madre Cacciani Cesira fu Serafino, ved. di Pompei Bixio, domic. a Roma . . . . . . per l'usufrutto: Cacciani Cesira fu Serafino, ved. di Pompei Bixio.	»	110 —
»	192639 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
Obbl. Venezie 3,50 %	1095	Comune di Chiusa d'Isarco (Trento)	»	91 —
3,50 %	817936	Gatta Michelet Ezzelina di Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Ivrea (Torino) e prole nascitura da detto Gatta Michelet Battista	»	84 —
»	204320	Marciante Paolo di Vincenzo, domic. a Bivona (Girgenti) - ipotecata	»	28 —
»	559376	Marciante Vincenzo, Emanuele e Celestina fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Puccio Antonina, ved. Marciante, domic. a Bivona (Girgenti)	»	14 —
Cons. 5 %	5373	Odda Adele fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Ferraro Caterina fu Vincenzo, ved. in prime nozze di Odda Annibale e moglie in seconde nozze di Tomatis Stefano, domic. a Genova	»	50 —
»	140468	Bria Aldo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Marro Carlotta, ved. di Bria Pietro, domic. a Garessio (Cuneo) .	»	40 —
3,50 %	795120 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Associazione Nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata in Milano . . . . . . per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Pariani Ida fu Giuseppe, ved. di Dell'Oro Antonio ed a Dell'Oro Maria fu Antonio.	»	392 —
Cons. 5 %	290523	Crispo Luigi fu Giovanni-Vittorio, domic. a Sassari - ipotecata	»	150 —
3,50 %	729782	De Gaglia Matilde fu Alessandro, moglie di Perrella Alfonso .	»	147 —
»	338445	Bonasera Fortunato di Giuseppe - vincolata	»	105 —
Cons. 5 % Littorio	351386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . per l'usufrutto: Dejèan Giulia fu Teodoro, ved. di Di Lorenzo Giovanni, domic. a Noto (Siracusa).	»	250 —
»	351387 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Vincenzo fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	250 —
»	351388 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Salvatore fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	250 —
»	351389 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Ottavio fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	250 —
»	351390 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Concettina fu Vincenzo, moglie di Giuseppe Squadrilli, domic. a Noto (Siracusa) . . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	250 —
3,50 %	432971 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guarnaschelli Natalia di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palermo . . . . . per l'usufrutto: Rotolo Giovanni di Giuseppe, domic. a Palermo.	»	87,50

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6482)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE IGIENICHE

Nuovo concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi di Bergamo.

Questo Ministero ha riscontrato che nessuno degli elaborati presentati al concorso bandito il 30 agosto 1933-XI fra gli architetti e ingegneri italiani per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi di Bergamo ha in modo completo corrisposto a quanto col bando si richiedeva.

Pertanto non potendosi prescegliere nessuno dei progetti, è pervenuto nella determinazione di dichiarare, come dichiara, il concorso stesso di nessun effetto e di ripetere la prova con le seguenti modalità ed alle condizioni qui sotto indicate.

Art. 1.

È indetto un concorso fra gli architetti e gli ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato ad uso Uffici governativi della città, da costruire in Bergamo.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella attualmente occupata dal fabbricato patrimoniale dello Stato detto di S. Bartolomeo, prospicente la via Garibaldi, la via Martiri Fascisti ed adiacente la Chiesa di S. Bartolomeo, indicata dal poligono *A-B-C-D-E-F* della planimetria quotata in scala 1:500 ed in data 26 febbraio 1934 annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e per l'architettura pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito dagli ambienti adeguati per contenere tutti gli Uffici governativi, nel numero qui appresso indicato:

Uffici per la Intendenza di finanza - locali n. 40;
Ufficio del bollo - locali 8 oltre la stanza per il pubblico;
Ufficio del registro - locali 8 oltre la stanza per il pubblico;
Ufficio della Milizia tributaria - locali 4 ed anche 6;
Ufficio delle imposte - locali 20 oltre 2 di grandi dimensioni;
Ufficio delle ipoteche - locali 10 di grandi dimensioni;
Ufficio tecnico di finanza - locali 10;
Ufficio del catasto - locali 10 di cui uno grande;
Ufficio del Genio civile - locali 16 ed anche 18;
Ufficio della Milizia forestale - locali 8 ed anche 10;
Abitazione del custode al piano terreno ed al sottotetto.

Oltre ai locali sopra indicati, occorre assegnare ad ogni ufficio locali per servizi interni quali depositi, latrine, ecc., e quel numero maggiore di locali che può essere consentito, tenuto conto delle dimensioni del nuovo fabbricato e dell'ampiezza risultanti dalle planimetrie allegate al presente programma. Una distribuzione schematica degli Uffici appare dalle planimetrie stesse, in data 26 febbraio 1934, che debbono ritenersi soltanto indicative.

L'altezza utile dei vari piani dovrà risultare non minore di metri 4,25.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 4.000.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;
2° piante di tutti i piani e scantinati, scala 1:100;
3° i prospetti esterni dell'edificio lungo le linee *A-B*, *B-C*, *C-D*, *D-E*, segnate nell'anzidetta planimetria, scala 1:100;
4° due sezioni, scala 1:100;
5° due particolari architettonici più caratteristici, l'uno interno e l'altro esterno in scala 1:20;
6° piante e sezioni parziali dell'ingresso e della scala principale e di quanto altro meriti di essere rappresentato in scala 1:50;
7° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno, non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta); la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
8° schizzi prospettivi relativi specialmente agli interni in numero non maggiore di 3 e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80;
9° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono pel fabbricato.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto del cortile e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a metri 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome dei concorrenti. Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto, che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati d'iscrizione all'Albo ed al Sindacato saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire non più tardi delle ore 19 del 15 settembre 1934-XII a cura e spese dei concorrenti, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione V - scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura « Secondo concorso per il progetto di massima dell'edificio ad uso degli Uffici governativi di Bergamo ».

Art. 6.

Il concorso sarà insindacalbilmente giudicato da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 18.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile potrà o non potrà darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Quando l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di 30 giorni dalla data in cui a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto i certificati di iscrizione all'Albo professionale e al Sindacato.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione degli allegati di cui agli articoli 2 e 3 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione V) e se lo desiderano potranno richiederne copia all'Ufficio del Genio civile di Bergamo, inviando vaglia di L. 30.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: LEONI.

(6555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 5 posti d'inserviente nel ruolo del personale subalterno delle nuove costruzioni ferroviarie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, che provvede alla istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il regolamento per il personale amministrativo, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, che ha approvato i ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che detta norme a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato,

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Vista la nota 12 gennaio 1934, n. 11249 - I/I.3.I, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad indire, fra gli altri, il concorso a 5 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno delle nuove costruzioni ferroviarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno delle nuove costruzioni ferroviarie.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo di nascita e il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto gli anni 18 e non superati i 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Inoltre a coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sui limiti massimi di età, una proroga di quattro anni. Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° licenza di scuola elementare in originale o in copia autentica notarile o altro documento autentico atto a dimostrare che il candidato sappia leggere e scrivere. Inoltre l'aspirante può produrre ogni altro documento comprovante incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.;

3° certificato del podestà del Comune di origine ed atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni fisiche, che possano menomare l'abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato visita) con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'Anno XII oppure l'inscrizione per l'Anno XII ai Fasci giovanili di combattimento. Da tale certificato dovrà altresì risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista

Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata dal R. notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso di tale brevetto.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1° capoverso), 8, 9 e 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 3.

Salve le disposizioni delle leggi soprarichiamate, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato di Stato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda purchè producano successivamente e, in ogni caso, non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.
L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di due funzionari del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'8°, membri; e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1624, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.
I concorrenti che risultino idonei od eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.
L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine della graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.
Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, a' sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 % a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Per ciò che non è contemplato dal presente bando di concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro: Di Crollalanza.

(6557)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 16 posti di aiutante disegnatore in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1793 in data 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/82897 in data 8 maggio 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 16 posti di aiutante disegnatore in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avranno luogo nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio 1934.

Roma, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Puppini.

(6572)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.